

COMUNEDI GENZANO DI LUCANIA

TITOLO 01

NORME GENERALI

ART. 01

AUTONOMIA DEL COMUNE

01. IL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA E' ENTE LOCALE AUTONOMO IL QUALE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE SOSTIENE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E IL LORO POTENZIAMENTO, FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE E ATTUA FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE, PROMUOVE LA DISCUSSIONE ED IL CONFRONTO SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E DEI PROGRAMMI, NONCHE' CON LA GESTIONE DEI SERVIZI. GARANTISCE LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA PARTE DEI CITTADINI, NONCHE' L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED

AI SERVIZI DA PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ALTRE ASSOCIAZIONI, SECONDO QUANTO STABILITO DAGLI APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

OBIETTIVI DELL'AZIONE DEL COMUNE

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI VALORI DELLA PERSONA UMANA E DELLA SOLIDARIETA'; ALLA TUTELA E PROMOZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI; ALLA TUTELA ECOLOGICA DEL TERRITORIO; AL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NELLA COMUNITA'; AL RISPETTO DEI VALORI DELLA RESISTENZA AL NAZIFASCISMO.

02. AFFERMA, RICONOSCE E TUTELA LA PARITA' GIURIDICA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA DONNA, PROMUOVENDO INIZIATIVE UTILI AL SUPERAMENTO DI OGNI DISCRIMINAZIONE DI SESSO NEL MONDO DEL LAVORO, NELLA VITA POLITICA E SOCIALE. IN TALE SPIRITO FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE COMUNALE PER LA PARITA' E DI ORGANIZZAZIONI FEMMINILI CHE, AVENTI FUNZIONI PROPOSITIVE E CONSULTIVE, POSSANO FAR VALERE LA PROPRIA SPECIFICITA' NELL'ADOZIONE DI DECISIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E LA VITA DELLA COMUNITA' IN GENERALE.

03. PROMUOVE FORME DI SPONTANEO VOLONTARIATO E CONCORRE A RAFFORZARE LO SPIRITO DI SOLIDARIETA' SOCIALE E CIVILE DELLA COMUNITA'.

04. ADOTTA PROVVEDIMENTI UTILI ALLO SVILUPPO PRODUTTIVO DELL'AGRICOLTURA IN ARMONIA CON I PRINCIPI DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA

SALUTE DEI CITTADINI; ALLO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO, FAVORENDO L'AVVIAMENTO DEI GIOVANI VERSO IL LAVORO ARTIGIANALE; ALL'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE; ALLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE.

05. RIAFFERMA E RENDE CONCRETO IL DIRITTO ALLO STUDIO,

ALL'INFORMAZIONE, AL LAVORO, ALLA SALUTE, ALLA QUALITA' ED AI TEMPI DELLA

VITA, ALLA SICUREZZA E ALL'AUTODETERMINAZIONE.

06. PROMUOVE E FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO TRA LE FORZE PRODUTTIVE E TRA LE COMPONENTI SOCIALI.

07. FAVORISCE LA COLLABORAZIONE E LE INTESE CON I COMUNI LIMITROFI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' DI COMUNE INTERESSE, E PER REALIZZARE ECONOMIE NELLA COMUNE GESTIONE DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.

08. PROMUOVE, FAVORISCE, ATTUA TUTTE LE AZIONI FINALIZZATE ALLA RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DANNEGGIATO DAL TERREMOTO DEL 1980 E DA QUELLI VERIFICATISI NEL PERIODO SUCCESSIVO, ALL'ADEGUAMENTO ANTISISMICO DI TUTTO IL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO.

09. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, PAESAGGISTICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO. PROMUOVE E ATTUA TUTTE LE AZIONI FINALIZZATE AL RECUPERO

DEL CENTRO ANTICO DEL COMUNE, ALLA SUA VALORIZZAZIONE TURISTICA E PRODUTTIVA.

10. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI EFFICIENTI SERVIZI SOCIALI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEGLI ANZIANI, DEI MINORI E DEGLI HANDICAPPATI, PER TUTELARE LA SALUTE DELLA DONNA E LA MATERNITA' LIBERA E RESPONSABILE, PER PREVENIRE E CURARE LE TOSSICODIPENDENZE.

11. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONI DEGLI UTENTI E CONSULTE COSTITUITE DA ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI SPECIFICI CON FUNZIONI PROPOSITIVE E CON COMPITI DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI, SECONDO QUANTO VIENE STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAGLI APPOSITI REGOLAMENTI.

12. FAVORISCE LE ISTITUZIONI E LE INIZIATIVE VOLTE A SODDISFARE LE ESIGENZE CULTURALI DEI CITTADINI E AD ARRICCHIRE LA VITA CULTURALE DELLA COMUNITA'.

13. TUTELA E VALORIZZA IL PATRIMONIO CULTURALE DEL COMUNE, NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, COSTUMI E TRADIZIONI LOCALI, NON TRASCURANDO I LEGAMI E GLI SCAMBI CULTURALI CON LE COMUNITA' DI GENZANESI EMIGRATI IN ALTRE ZONE D'ITALIA E ALL'ESTERO D'ITALIA E ALL'ESTERO.

14. PROMUOVE OGNI INIZIATIVA VOLTA A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DEI GIOVANI, SOSTENENDO IL LORO INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, INCORAGGIANDO LO SPORT DILETTANTISTICO E IL MIGLIORE USO DEL TEMPO LIBERO. IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA GIOVANILE CHE PROMUOVA LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLE SCELTE AMMINISTRATIVE.

15. PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI, DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI.

16. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

17. PREDISPONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDO LE PRIORITA' DEFINITE DAI PIANI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE.

18. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE BASATO SU NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ADEGUATO AI BISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

19. PROMUOVE MISURE ATTE A PROTEGGERE LA POPOLAZIONE DALLE CALAMITA' PUBBLICHE E NATURALI; SOSTIENE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE TRA I CITTADINI DI UNA CULTURA ANTISISMICA E DI INFORMAZIONI SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE; PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE

01. PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI ALL' ARTT. 02 IL COMUNE ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA.

02. NELLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA IL COMUNE SOLLECITA E STIMOLA LA PARTECIPAZIONE DI TUTTE LE FORZE RAPPRESENTATIVE DEGLI INTERESSI LOCALI.

ART. 04

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

01. IL COMUNE FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 05

SEDE E TERRITORIO

01. IL PALAZZO CIVICO, SEDE DEL COMUNE, E' UBICATO NELL'ABITATO DI GENZANO DI LUCANIA.

02. LA SUA CIRCOSCRIZIONE E' COSTITUITA DAGLI AGGLOMERATI E DAI NUCLEI RURALI STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA'.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE IN DOTAZIONE.

02. IL LORO USO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

ART. 07

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO CON I COMPITI E LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E

DALLO STATUTO.

ART. 08

DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO E RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE.

02. ESSI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE, SALVO GIUSTIFICATO MOTIVO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO.

03. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE PROCEDURE E I MODI DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 09

POTERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI, SINGOLARMENTE O IN GRUPPO, HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NONCHE' DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, MOZIONI ED INTERPELLANZE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO. LE FORME E MODI PER L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

03. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO AD INTERVENIRE ALLE DISCUSSIONI DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SECONDO I TEMPI ED I MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, CON ISTANZA IN FORMA LIBERA PUO' RICHIEDERE:

A) LA COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE ED INCHIESTE SULL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA;

B) LA TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA DI CUI ALL' ARTT. 45 DELLA LEGGE 142 PERCHE' VENGANO SOTTOPOSTE A CONTROLLO NELLE ILLEGITTIMITA' DENUNCIATE.

ART. 10

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RIPORTATO NELLE ELEZIONI IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, INDIPENDENTEMENTE DALLA LISTA DI APPARTENENZA.

ART. 11

DIMMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO MEDIANTE DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE CHE, PROVVEDUTO TEMPESTIVAMENTE ALLA LORO PROTOCOLLAZIONE, INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO.

02. IL SINDACO COMUNICA LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE AL CONSIGLIO NELLA

SUA PRIMA RIUNIONE CHE DEVE ESSERE CONVOCATA, PER LA SURROGAZIONE, NON PRIMA DI GIORNI 10 E NON OLTRE GIORNI 20 DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLE DIMISSIONI.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE PRIMA CHE IL CONSIGLIO NE PRENDA ATTO ED HANNO EFFICACIA DOPO LA PRESA D'ATTO.

04. ATTESA LA NATURA RECETTIVA DEL PROVVEDIMENTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, COMUNQUE, NON PUO' SOTTRARSI ALL'OBBLIGO DELLA PRESA D'ATTO MEDIANTE SCRUTINIO PALESE.

05. LA DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI E' IMPLICITAMENTE ESECUTIVA.

ART. 12

INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI

01. L'ENTITA' E I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA' SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 13

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI COMPOSTI DA ALMENO DUE COMPONENTI.

02. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE PURCHE' QUESTI SIA L'UNICO RAPPRESENTANTE DI UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UN SOLO SEGGIO.

03. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE IN UNA SUA RIUNIONE APPOSITAMENTE CONVOCATA E NE DA' FORMALE COMUNICAZIONE AL SINDACO E AL SEGRETARIO.

04. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 14

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI COSTITUITE CON CRITERIO PROPORZIONALE AL FINE DI GARANTIRE LA PRESENZA DELLA MINORANZA.

02. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI, IL LORO NUMERO, LA COMPETENZA PER MATERIE. LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LA PUBBLICITA' DEI LAVORI, NEI CASI CONSENTITI, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO;

ART. 15

CONSIGLIO COMUNALE DURATA IN CARICA E POTERI

01. IL CONSIGLIO DURA IN CARICA FINO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI A SEGUITO DI NUOVE ELEZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 67 DEL D.P.R. 570/60 .

02. DURANTE IL PERIODO CORRENTE TRA IL 45 GIORNO ANTECEDENTE LE

ELEZIONI E LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, IL CONSIGLIO PUO' ADOTTARE ATTI URGENTI LA CUI MANCATA TEMPESTIVA ADOZIONE POSSA RECARE PREGIUDIZIO ALL'ENTE O ALLA CITTADINANZA E GLI ATTI NON PROROGABILI IN QUANTO SOGGETTI AD UN TERMINE PERENTORIO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

04. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

05. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON ESSERE DELEGATO.

ART. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LA CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI E PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEO-ELETTO ENTRO GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. NON SI FA LUOGO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 17

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO IL QUALE FISSA IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.

02. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO CHE PRIMA DI STILARLO CONSULTA, SALVO CASI DI URGENZA, I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. E' DATA COMUNQUE PRIORITA' AGLI ARGOMENTI PROPOSTI DALLO STESSO SINDACO.

04. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RISERVA APPOSITE SEDUTE O FRAZIONI DI SEDUTE ALLA DISCUSSIONE SULLE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE, ALLE PROPOSTE DELLE MINORANZE, ALLE INTERROGAZIONI E ALLE MOZIONI.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DAL 01 APRILE AL 15 LUGLIO E DAL 01 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

06. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO NEI PERIODI NON COMPRESI NELLE SESSIONI ORDINARIE E, COMUNQUE, NEI CASI IN CUI DEBBANO ESSERE ADOTTATI PROVVEDIMENTI URGENTI LA CUI MANCATA ADOZIONE POSSA

RECARE PREGIUDIZIO ALL'ENTE OVVERO ATTI NON PROROGABILI, SOGGETTI A TERMINE PERENTORIO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. TALE RICHIESTA E' VALIDA SE LE RELATIVE SOTTOSCRIZIONI RISULTANO

AUTENTICATE, OVVERO SE RISULTA AUTENTICATA A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO LA FIRMA DEL PRESENTATORE DELLA RICHIESTA.

07. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN SEDUTE URGENTI QUANTO IL CASO LO RICHIEDA.

ART. 18

PUBBLICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEV'ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA PER LE SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA PER LE ADUNANZE STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IN TAL CASO, PUO' AVVENIRE ANCHE TELEGRAFICAMENTE O CON ALTRO MEZZO DI TELECOMUNICAZIONE.

02. NEI CASI DI RINVIO AD ALTRA SEDUTA L'AVVISO AI CONSIGLIERI NON INTERVENUTI DEV'ESSERE SPEDITO ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

03. OGNI PROPOSTA DA PORTARE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO, CORREDATA DAI DOCUMENTI NECESSARI E DAI PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08. 06.1990 , N. 142 , DEV'ESSERE DEPOSITATA NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 48 ORE PRIMA, IN MODO CHE I CONSIGLIERI POSSANO PRENDERE VISIONE, PER LE SEDUTE ORDINARIE E STRAORDINARIE E 24 ORE PRIMA PER LE SEDUTE URGENTI E COMUNQUE DURANTE IL NORMALE ORARIO D'UFFICIO.

04. PER GIORNI UTILI SI INTENDONO QUELLI DECORRENTI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICA SINO AL GIORNO CHE PRECEDE LA SEDUTA CONSILIARE, COMPUTANDOSI ANCHE LE FESTIVITA', SE INTERMEDIE.

ART. 19

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DI META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. GLI ASTENUTI PRESENTI IN AULA SONO UTILI AI FINI DEL MANTENIMENTO DEL QUORUM STRUTTURALE.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 20

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE O NULLE.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 21

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA NON APERTA AL PUBBLICO.

03. QUALORA LA SEDUTA NON POSSA AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE, NE E' STESO VERBALE NEL QUALE DEVONO RISULTARE I NOMI DEGLI INTERVENUTI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI GIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI INGIUSTIFICATI.

ART. 22

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO DI REGOLA CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 23

ASSISTENZA ALLE SEDUTE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE E DI ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI E PARERI TECNICO GIURIDICI SU QUESITI POSTI DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E DAI CONSIGLIERI

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO LO SOSTITUISCE IL VICESEGRETARIO E IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTO, IL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 24

VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA

01. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E' REDATTO PROCESSO VERBALE SOMMARIO SOTTOSCRITTO DA COLUI CHE HA PRESIDUTO IL CONSIGLIO E DAL SEGRETARIO COMUNALE O SUO FACENTE FUNZIONE.

02. OGNI CONSIGLIERE HA LA FACOLTA' DI FARE INSERIRE A VERBALE, MEDIANTE DICHIARAZIONE. CHE RITENGA RILEVANTE AI FINI DELL'ARGOMENTO CON ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA VALUTAZIONE CHE NON SIA

STRETTAMENTE PERTINENTE ALLO STESSO O CHE COMUNQUE POSSA COSTITUIRE PREGIUDIZIO PER IL DECORO DEI SINGOLI CONSIGLIERI E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DAI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 26

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI.
02. ESSA E' NOMINATA DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO.
03. E' ASSESSORE ANZIANO, AD OGNI FINE PROPOSTO DALLO STATUTO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 27

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE, SUBITO DOPO LE ELEZIONI, PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DEL SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.
03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:
 - A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO; E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE PRESENTATE AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
 - B) UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.
04. NELLA IPOTESI IN CUI VENGO PRESENTATI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI, LA PRIORITA' PER L'ISCRIZIONE, ALL'ORDINE DEL GIORNO PER LA DISCUSSIONE E PER LA SUCCESSIVA MESSA A VOTAZIONE SARA' DETERMINATA IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI STESSI AL SEGRETARIO COMUNALE CHE RILASCIERA', A TAL FINE, IDONEA CERTIFICAZIONE SULLA DATA E SULL'ORA DELLA CONSEGNA.
05. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.
06. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

07. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI APPLICANO NEI CASI DELLA PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA IMMEDIATAMENTE DOPO LE ELEZIONI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

08. ALLORQUANDO LA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE RIVENGA DALLA PROCLAMAZIONE DEI NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI, O DA IPOTESI DI VACANZE GIURIDICHE NELLE RELATIVE CARICHE, IL CONSIGLIERE ANZIANO, NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE.

09. NEL CASO IN CUI ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE DEBBA PERVENIRSI PER DIMISSIONI DI CUI AL PUNTO 08 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 , N. 142 , ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ED ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE IL SINDACO DIMISSIONARIO.

ART. 28

INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, ADOTTANTI ED ADOTTATI ED AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 29

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO, E, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO ANCHE DI QUESTI, E PER FATTI URGENTI ED IMPROROGABILI, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA', E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA

DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE, PREVIA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DA PARTE DEL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE. IN TAL CASO IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 30

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTI DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.
05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEL TERMINE PREVISTO VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.
07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.
08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE CHE AVVERRA' A SCRUTINIO PALESE PER APPELLO NOMINALE.
09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE AVVENIRE A MAGGIORANZA ASSOLUTA E COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 31

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 DELLA LEGGE 08.
06. 1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLE ADUNANZE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.
03. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.
04. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO CHE IN TAL CASO PRESIDERA' ANCHE LA SEDUTA.
05. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 32

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. D. L'ASSESSORE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA DECADE DALLA CARICA.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA, SECONDO LE PROCEDURE E MODALITA' DI CUI ALLA LEGGE 23.04.1981 , N. 154 .

ART. 33

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, E' RICHIESTA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 34

COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE STABILITE DALLA LEGGE SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE DELIBERARE:

A) ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI ESECUTIVI DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO;

B) LA PROPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI AL CONSIGLIO;

C) L'APPROVAZIONE DEI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 E SEGUENTI DEL C.C. ;

D) LE CONCESSIONI IN USO DI BENI PATRIMONIALI;

E) LE SOMMINISTRAZIONI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI COMPRESSE LE MANUTENZIONI ORDINARIE;

F) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE ACCETTAZIONI, I RIFIUTI DI LASCITI O DONI DI BENI MOBILI E DI VALORI MOBILIARI;

G) LE SERVITU' DI OGNI GENERE E TIPO;

H) LE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE;

I) L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, DI CESSAZIONE E, SU PARERE DELLA APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE;

L) L'AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO E L'APPROVAZIONE DI TRANSAZIONE L'ELABORAZIONE E LA PROPOSIZIONE AL CONSIGLIO DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE

TARIFFE;

N) LA FISSAZIONE DELLA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

O) L'APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI, L'INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, A DIPENDENTI O A TERZI;

Q) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

R) GLI ATTI DELIBERATIVI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA CHE LA LEGGE DELLO STATUTO NON RISERVANO AD ALTRI ORGANI DEL COMUNE O AL SEGRETARIO COMUNALE;

S) IN CASO DI URGENZA, LE VARIAZIONI DI BILANCIO SOTTOPONENDO LA RELATIVA DELIBERA A RATIFICA DEL CONSIGLIO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI PENA LA DECADENZA;

T) GLI STORNI DI FONDI DA CAPITOLI DI SPESE CORRENTI;

U) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SUI RISULTATI CONSEGUITI;

V) PROPONE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIO ESAME DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE I DOCUMENTI PROGRAMMATICI, I PIANI, I PROSPETTI DI BILANCIO E RELATIVI ALLEGATI, I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICAZIONI;

Z) PUO' CONVOCARE IN VIA STRAORDINARIA CON PROPRIA DELIBERAZIONE, APPROVATA A MAGGIORANZA ASSOLUTA, IL CONSIGLIO FISSANDONE DATA DELLA SEDUTA ED ORDINE DEL GIORNO.

ART. 35

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO CHE PREDISPONE L'ORDINE DEL GIORNO TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO DAL VICE SINDACO O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ANCHE DI QUEST'ULTIMO, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE. GLI ASSESSORI HANNO RILEVANZA SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO DELL'ENTE E, SOLO COLLEGIALMENTE, IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE. ESSI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA GIUNTA E NELL'AMBITO DEGLI INCARICHI LORO ATTRIBUITI PRESENTANO LE PROPOSTE DI INTERVENTO FORMULATE. DAGLI UFFICI VERIFICANDO CHE ESSE RIENTRINO NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DELL'ENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO.

04. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

05. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE.

06. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

07. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

08. ALLE SEDUTE POSSONO ESSERE INVITATI, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

09. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

ART. 36

ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO, ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO IL VICE SEGRETARIO, IL QUALE HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA NONCHE' DI STENDERE IL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA. QUESTO CONTIENE IL TESTO DELLE DELIBERAZIONI APPROVATE, CON IL NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, DEI VOTI CONTRARI E DI QUELLI DI ASTENSIONE.

02. IL PROCESSO VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO E DAL PRESIDENTE.

ART. 37

SINDACO - FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 38

COMPETENZE

01. IL SINDACO IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE.

02. CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA.

03. ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI.

04. PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.

05. PROPONE AL CONSIGLIO LA REVOCA MOTIVATA DEI SINGOLI ASSESSORI E LA LORO CONTESTUALE SOSTITUZIONE.

06. SI SOSTITUISCE AL CONSIGLIO, NELLE FORME E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO IN CASO DI INADEMPIENZA DELLO STESSO NELLA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

07. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.

08. PRESIEDE LE GARE PER L'APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E PER LE FORNITURE DI BENI O SERVIZI.
09. RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.
10. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.
11. RICHIEDE ALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI I PARERI OBBLIGATORI PRESCRITTI AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE O DI ALTRE ATTIVITA' DEL COMUNE.
12. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.
13. SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.
14. PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.
15. RILASCIAM ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.
16. IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.
17. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI;
18. SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.
19. HA POTERE DI DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE LA SOTTOSCRIZIONE DI ATTI CHE NON RIENTRANO NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE DALLA GIUNTA AI SINGOLI ASSESSORI.
20. ADOTTA ORDINANZE.
21. EMANA DECRETI DI ESPROPRI E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
22. ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.
23. APPROVA IL RUOLO DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI PER DELEGA SECONDO LEGGE.
24. ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE.
25. PRESIEDE, ANCHE TRAMITE SUO DELEGATO, LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE NONCHE' TUTTE LE ALTRE COMMISSIONI COMUNALI.
26. PRESIEDE, ANCHE TRAMITE SUO DELEGATO, PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE LE COMMISSIONI DI CONCORSO.
27. STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI PER I QUALI NORMALMENTE FUNGE DA UFFICIALE ROGANTE IL SEGRETARIO COMUNALE.
28. FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO.
29. DETERMINA NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.
30. INDICE I REFERENDUM.

ART. 39

IL SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL VICE SINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO, ASSENTE O IMPEDITO, IN TUTTE LE FUNZIONI ALLO STESSO RISERVATE.

02. IL VICE SINDACO E' NOMINATO DAL SINDACO CON PROPRIO PROVVEDIMENTO DEL QUALE LA GIUNTA PRENDE ATTO CON PROPRIA DELIBERAZIONE CHE SARA' COMUNICATA, A CURA DEL SEGRETARIO, AI CAPIGRUPPO.

TITOLO 03

ART. 40

ORGANIZZAZIONE ED UFFICI COMUNALI CRITERI DIRETTIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL COMUNE SI INFORMA A CRITERI DI BUON ANDAMENTO, ECONOMICITA', IMPARZIALITA', EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 41

PERSONALE

01. IL PERSONALE E' ASSUNTO MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO, FATTI SALVO I CASI DI DEROGA AMMESSA ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE. LE COMMISSIONI DI CONCORSO SONO FORMATE DA ESPERTI ESTRANEI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO E DI CUI UNO ALMENO INDICATO DALLA MINORANZA. LA PRESIDENZA E' AFFIDATA AL SINDACO O SUO DELEGATO.

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

03. IL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINA:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.
- B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE.
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.
- D) DIRITTI-DOVERI-SANZIONI.

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

06. IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A TERMINE VIENE ASSUNTO DALLA GIUNTA CON LE

MODALITA' E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

07. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE. GERARCHICA DEGLI UFFICI AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 42

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E' COMPOSTA DAL SINDACO, O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 43

SEGRETARIO COMUNALE FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO DI CUI ATTUA LE DIRETTIVE NEL RISPETTO DELLE QUALI:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI VARI UFFICI COMUNALI E NE COORDINA L'ATTIVITA';

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) PROVVEDE ALLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI ED AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) FORMULA IL PARERE DI LEGITTIMITA' DA INSERIRE NELLE DELIBERAZIONI AI SENSI DI LEGGE E, NEI CASI IN CUI IL COMUNE NON ABBA IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, IL PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE;

E) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E VERBALIZZA LE SEDUTE.

ART. 44

ATTRIBUZIONI DI GESTIONE IL SEGRETARIO COMUNALE:

01. ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

02. LIQUIDA SPESE REGOLARMENTE ORDINATE.

03. FORMULA SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI.

04. SOTTOSCRIVE MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI D'INCASSO.

05. LIQUIDA COMPENSI, INDENNITA' AL PERSONALE GIA' PREVISATI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO.

06. CURA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI.

07. CURA, IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SINDACO, LA ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI.

08. ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI.

ART. 45

ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA DIREZIONE - COORDINAMENTO IL SEGRETARIO COMUNALE:

01. AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE;

02. AUTORIZZA LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE;

03. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA AGLI UFFICI IN OSSERVANZA DEGLI ACCORDI DECENTRATI;

04. AUTORIZZA I CONGEDI E I PERMESSI AL PERSONALE AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

05. PROVVEDE ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI ED ALLA ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL RICHIAMO SCRITTO ED ALLA CENSURA;

06. PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

07. ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO DI TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA POSTA IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE;

ART. 46

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA IL SEGRETARIO COMUNALE:

01. RICEVE LA RICHIESTA DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;
02. RILASCIANDO DOCUMENTI NOTIZIE E PERMESSI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
03. PROVVEDE ALLE ATTESTAZIONI DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E DELLA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI.
04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO.
05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI.

ART. 47

VICE SEGRETARIO

01. IL VICE SEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO ASSUMENDONE LE FUNZIONI VICARIE.

TITOLO 04

DEI SERVIZI

ART. 48

DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI, LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. I SERVIZI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 49

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLE SEGUENTI FORME:
 - A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
 - B) IN CONCESSIONE A TERZI QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
 - C) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
 - D) A MEZZO DI APPOSITE CONVENZIONI, ANCHE OBBLIGATORIE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA;
 - E) A MEZZO CONSORZI TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA E/O ALTRI ENTI TERRITORIALI;
 - F) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE QUANDO TRATTASI DI SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
 - G) A MEZZO DI S.P.A. A PREVALENTE CAPITALE COMUNALE QUALORA SI RENDA

OPPORTUNO, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA SCELTA DEL TIPO DI GESTIONE E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI, L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO, GLI ORGANI DI VIGILANZA ED IL CONTROLLO, IL PERSONALE.

ART. 50

ALTRE FORME DI GESTIONE

01. AL DI LA' DELLE FORME DI GESTIONE DAVANTI INDIVIDUATE E TUTTE RINVENIENTI LEGGE N. 142/90 , IL COMUNE PUO' AVVALERSI DI TUTTE LE ALTRE FORME RAPPRESENTATE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO, QUALI L'APPALTO, L'AFFIDAMENTO, IL FINANZIAMENTO, LA DELEGAZIONE INTERSOGETTIVA, O ALTRE FORME SOCIETARIE OLTRE QUELLE PER AZIONI, RISPETTANDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E QUELLO FUNZIONALE E COSI' INDIVIDUANDO ATTIVITA', FORME PROCEDURALI E PROCEDIMENTI NONCHE' GLI ATTI IDONEI A RAGGIUNGERE NEL MIGLIORE DEI MODI IL RISULTATO.

ART. 51

AZIENDE SPECIALI

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 52

LA ISTITUZIONE

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE DI CUI IL COMUNE SI PUO' AVVALERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

02. E' COSTITUITA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE NE DETERMINA LE FINALITA', I BENI MOBILI ED IMMOBILI, IL CAPITALE FINANZIARIO, L'ORGANICO ED IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

03. IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, DELLE STRUTTURE, DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DELL'ISTITUZIONE E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 53

ORGANI

01. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

02. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOPO AVER FISSATO LA DATA DELLA SEDUTA E L'ORDINE DEL GIORNO.

03. EGLI PRESTA, DOPO ELETTO, GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO.

04. IL DIRETTORE E' NOMINATO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

05. IL COMUNE PUO' ANCHE AFFIDARE TALE INCARICO AD UN PROPRIO DIPENDENTE.

06. EGLI DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' RESPONSABILE DEL PERSONALE GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ATTUARE GLI INDIRIZZI E LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

07. IL DIRETTORE PARTECIPA DI DIRITTO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON VOTO CONSULTIVO ED HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 54

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA CINQUE CONSIGLIERI DI CUI UNO ESPRESSO DALLA MINORANZA.

02. ESSI SONO NOMINATI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA.

03. LA PROPOSTA DEL SINDACO CONTIENE LA LISTA DEI CANDIDATI A PRESIDENTI ED CONSIGLIERI NONCHE' IL CURRICULUM DEI SINGOLI CANDIDATI CON LA INDICAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 55

I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

01. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA, SONO INCOMPATIBILI CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA, INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA REINTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEI TERMINI E CON LE PROCEDURE FISSATE PER LA ELEZIONE.

03. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURANO IN CARICA DI NORMA CINQUE ANNI MA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO RESTANO IN CARICA FINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 56

ATTIVITA' E COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE ED HA L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

02. ADOTTA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, QUANTO RIFERIBILI ANCHE ALL'ISTITUZIONE, GLI ATTI DELIBERATIVI

FONDAMENTALI E LI TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LA LORO APPROVAZIONE CHE DOVRA' AVVENIRE ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO.

ART. 57

PERSONALE

01. L'ISTITUZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI SI AVVALE DI PERSONALE ASSEGNATO DAL COMUNE.

02. IL PERSONALE E' FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DALLA ISTITUZIONE

TITOLO 05

DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE

ART. 58

PRINCIPI

01. IL COMUNE PER IL MIGLIORE ESPLETAMENTO DEI SERVIZI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI ASSOCIATIVI E DI COOPERAZIONE SIA NEI RAPPORTI CON ALTRI COMUNI CHE CON LA REGIONE E LA PROVINCIA.

02. IL COMUNE, CONGIUNTAMENTE ALLA PROVINCIA, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE BASILICATA E PROVVEDE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE E ATTUAZIONE.

ART. 59

DELLE CONVENZIONI

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO COORDINATO DI DETERMINATI SERVIZI STIPULA CONVENZIONI CHE STABILISCANO I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE, DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 60

DEL CONSORZIO

01. PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA TECNICAMENTE ADEGUATA, IL COMUNE CONCORRE AD ISTITUIRE CON APPOSITA CONVENZIONE IL CONSORZIO TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA E/O ALTRI ENTI TERRITORIALI.

02. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA FINALITA', I BENI MOBILI ED IMMOBILI, IL CAPITALE FINANZIARIO, L'ORGANICO, IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

03. DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE FANNO PARTE, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, I LEGALI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI O LORO DELEGATI. LA CONVENZIONE E LO STATUTO DEL CONSORZIO SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 61

DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE NELLA PROSPETTIVA DI UNA EFFETTIVA VALORIZZAZIONE DEI MOMENTI DI RACCORDO E DI COORDINAMENTO TRA I VARI SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE E REGIONALE E CENTRALE, FAVORISCE LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE ED INTERVENTI CHE PER LA LORO NATURA SI PRESTANO AD UNA AZIONE INTEGRATA.

02. L'ACCORDO E' APPROVATO CON ATTO FORMALE ED E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GIORNI A PENA DI DECADENZA.

TITOLO 06

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 62

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE SOSTIENE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE, LA LORO COSTITUZIONE E, POTENZIAMENTO, QUALI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE E DI FORMAZIONE DEI CITTADINI.

02. PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IL COMUNE:

A) SOSTIENE LE ATTIVITA' ED I PROGRAMMI DELL'ASSOCIAZIONISMO, ANCHE MEDIANTE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI PER LA LORO ATTUAZIONE;

B) FAVORISCE L'INFORMAZIONE E LE CONOSCENZE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI E DELLE NORME, PROGRAMMI E PROGETTI REGIONALI, STATALI E COMUNITARI INTERESSANTI L'ASSOCIAZIONISMO.

C) GARANTISCE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE NEGLI ORGANISMI CONSULTIVI E DI PARTECIPAZIONE ISTITUITI DAL COMUNE STESSO;

D) METTE A DISPOSIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE LE STRUTTURE E IL PERSONALE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONI NE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' DI CUI ALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

E) AFFIDA AD ASSOCIAZIONI E COMITATI APPOSITAMENTE COSTITUITI L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ASSEGNANDO I FONDI NECESSARI; IL RELATIVO RENDICONTO DELLA SPESA DEVE ESSERE APPROVATO DALLA GIUNTA.

03. GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO HANNO LUOGO NEI CONFRONTI DI LIBERE FORME ASSOCIATIVE CHE PRESENTINO I SEGUENTI REQUISITI: ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE, VOLONTARIETA' DELL'ADESIONE E DEL RECESSO DEI MEMBRI, ASSENZA DI FINI DI LUCRO, PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DEI REGISTRI. A TALE SCOPO LE ASSOCIAZIONI SI ACCREDITANO AL COMUNE CON L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E CON LA DOCUMENTAZIONE IDONEA A DIMOSTRARE I REQUISITI DI CUI SOPRA, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA' STABILITI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA LETTERA D) DEL PRECEDENTE COMMA.

ART. 63

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLE COMUNITA', ALL'ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI ED ALLA FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PROPRI PROGRAMMI.

02. A TAL FINE PROMUOVE:

A) ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANCHE ANCHE SU BASE DI QUARTIERI E/O AGGLOMERATO URBANO O RURALE;

B) IL COLLEGAMENTO DEI PROPRI ORGANI CON I SUDETTI ORGANISMI;

C) L'INIZIATIVA POPOLARE IN TUTTI GLI AMBITI CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI;

D) LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI E DI ASSEMBLEE, METTENDO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI, GRUPPI E ORGANISMI SOCIALI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, LE STRUTTURE COMUNALI E SPAZI IDONEI, SECONDO UN APPOSITO REGOLAMENTO.

03. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO AVERE LA FORMA DI COMITATI PER LA GESTIONE SOCIALE DEI SERVIZI, CONSULTE O COMITATI PER SETTORE, PER SPECIFICI PROBLEMI O SITUAZIONI LOCALI.

ART. 64

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.

01. IL COMUNE ORGANIZZA LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ANCHE IN FORME DIFFERENZIATE ED ARTICOLATE. LE FORME DELLA CONSULTAZIONE DEVONO GARANTIRE IN OGNI CASO LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI PARTECIPANTI. GLI ORGANI COMUNALI POSSONO PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE OGNI VOLTA CHE LO RITENGONO OPPORTUNO.

02. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO RIVOLGERE AL COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI ALLE QUALI VIENE DATA RISPOSTA NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO. IL SINDACO, IN CONSIDERAZIONE DELLA LORO RILEVANZA, PUO' INSERIRE LE QUESTIONI SOLLEVATE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL COMPETENTE ORGANO COMUNALE CONVOCATA DOPO LA SCADENZA DI DETTO TERMINE.

03. LE VARIE FORME ASSOCIATIVE POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI AL SINDACO E ALLA GIUNTA SUI PROVVEDIMENTI DI LORO INTERESSE. LE RICHIESTE SONO TRASMESSE AL SINDACO CHE RISPONDE NELLE STESSE FORME PREVISTE PER LE INTERROGAZIONI.

ART. 65

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

ART. 66

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL COMUNE RICONOSCE FRA GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEI

CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE, IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. HANNO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL VOTO TUTTI I CITTADINI CHIAMATI AD ELEGGERE IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REFERENDUM PUO' RIGUARDARE SOLO MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE E NON PUO' ESSERE ESERCITATO IN FUNZIONE ABROGATIVA.

04. I PROMOTORI DEL REFERENDUM, NEL NUMERO NON INFERIORE A 50 , PRESENTANO UFFICIALMENTE ALLA SEGRETERIA DEL COMUNE IL QUESITO REDATTO IN TERMINI CHIARI ED INTELLEGIBILI, SOTTOSCRITTO CON FIRME AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE, DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE.

05. NEL TERMINE PERENTORIO DI GIORNI 90 DALLA DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA STESSA DEVE ESSERE COMPLETATA, A PENA DI DECADENZA, DALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI NEL COMUNE NON INFERIORE AD 1/4 DELL'INTERO CORPO ELETTORI E UFFICIALMENTE ISCRITTO NELLE RELATIVE LISTE, AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA PROPOSTA.

06. LE SOTTOSCRIZIONI DEI CITTADINI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVE REFERENDARIA, DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE.

07. SULLA BASE DELLA RICHIESTA AVANZATA SECONDO LE MODALITA' DI CUI AI PRECEDENTI COMMA 04 , 05 , 06 , IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE NEI SUCCESSIVI 20 GIORNI.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, APPOSITAMENTE CONVOCATO DAL SINDACO, DOPO AVER ESAMINATO LA PROPONIBILITA' DEL REFERENDUM SULLA BASE DEL NUMERO LEGALE DEI RICHIEDENTI DI CUI AL COMMA 04 DEL PRESENTE ARTICOLO, NE STABILISCE, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, LA SOSTANZIALE AMMISSIBILITA' IN RELAZIONE ALLA RILEVATA COMPATIBILITA' TRA LO SPECIFICO QUESITO E LA RICONOSCIUTA COMPETENZA DEL COMUNE.

09. INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA ADUNANZA IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE PER L'AMMISSIBILITA' O PER IL RIGETTO DEL REFERENDUM, ALLA PRESENZA DI UN NUMERO DI CONSIGLIERE NON INFERIORE AI 2/3 ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI IN FORMA PALESE TRA I QUALI, PER ALTRO, NON VENGO NO COMPUTATE LE PREVENTIVE DICHIARAZIONI DI ASTENSIONE.

10. ENTRO 30 GIORNI DOPO IL TERMINE DI SCADENZA PER LA RACCOLTA DELLE FIRME IL SINDACO, PREVIA CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELLE SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DELLA GIUNTA CON PROPRIO PROVVEDIMENTO INDICE, 45 GIORNI PRIMA IL REFERENDUM CHE SARA' MATERIALMENTE SVOLTO IN UN SOLO GIORNO FESTIVO.

11. LA INDIZIONE DEL REFERENDUM VIENE COMUNICATA MEDIANTE MANIFESTO NEL QUALE SONO INDICATI:

- L'OGGETTO DEL REFERENDUM;
- IL GIORNO DELLA CONSULTAZIONE;
- I LUOGHI DI RIUNIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO;
- L'ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI SEGGI ELETTORALI;
- IL SISTEMA DI ESPRESSIONE DEL VOTO.

12. IN CASO DI SIMULTANEITA' SIA DI ELEZIONI POLITICHE, SIA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI O PARZIALI, OVVERO DI REFERENDUM NAZIONALE, LA DATA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM VIENE AUTOMATICAMENTE POSTICIPATA ALLA PRIMA DOMENICA SUCCESSIVA.

13. IL REFERENDUM DI INTENDE OMOLOGATO SE CONSEGUE IL 51% DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI E SE ABBA PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE IL 50% PIU' UNA UNITA' DEL CORPO ELETTORALE.

14. PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL REFERENDUM E' COSTITUITO UN UFFICIO SPECIALE PRESIDUTO DAL SINDACO O SUO DELEGATO E COMPOSTO DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE.

15. IL SINDACO, CON MANIFESTO, COMUNICA LE RISULTANZE DEL REFERENDUM.

ART. 67

CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME ISTITUTO DI PARTECIPAZIONE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI.

02. LA CONSULTAZIONE E' RIVOLTA A CONOSCERE LA VOLONTA' DEI CITTADINI SU INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DI CARATTERE GENERALE CHE NON ABBIANO GIA' FORMATO OGGETTO DI VALUTAZIONE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO FINALIZZATO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. LA CONSULTAZIONE VIENE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

04. LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE NEI TEMPI, NEI LUOGHI E CON LE MODALITA' CHE SARANNO FISSATE NEL REGOLAMENTO RELATIVO AGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

05. DOVRA' COMUNQUE ESSERE ASSICURATO CHE:

- LA CONOSCENZA DELL'INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE SIA SVOLTA NEI CONFRONTI DI TUTTI I CITTADINI;

- I LUOGHI DI RIUNIONE SIANO ACCESSIBILI A TUTTI I CITTADINI.

- IL QUESITO POSTO SIA CHIARO ED INTELLEGIBILE;

- LE RISPOSTE DEI CITTADINI POSSONO ESSERE QUANTITATIVAMENTE VERIFICABILI.

06. LA CONSULTAZIONE AVVERRA' NELLE FORME DELLA RISPOSTA SINTETICA AL QUESITO CHE L'AMMINISTRAZIONE PREDISPORRA' SU SCHEDA SCRITTA.

LA CONSULTAZIONE PROPOSTA CON MODALITA' DI CUI AI COMMA PRECEDENTI, VIENE UFFICIALMENTE AMMESSA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA ALLA PRESENZA DI UN NUMERO DI CONSIGLIERI NON INFERIORE AI 2/3 DI QUELLI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI IN FORMA PALESE, NON COMPUTANDOSI TRA QUEST'ULTIMI LE ASTENSIONI.

07. NON SONO PREVISTI QUORUM DIVERSI LADDOVE IL CONSIGLIO SIA CONVOCATO IN SECONDA ADUNANZA SULLO SPECIFICO ARGOMENTO.

08. ENTRO 30 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA DELLA CONSULTAZIONE, IL SINDACO NE DA' AVVISO ALLA CITTADINANZA MEDIANTE MANIFESTO.

09. NEL MANIFESTO SONO INDICATI IL GIORNO DELLA CONSULTAZIONE, I LUOGHI DI RIUNIONE LE MODALITA' DI RISPOSTA AL QUESITO POSTO DALL'AMMINISTRAZIONE.

10. POSSONO PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE I SOLI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE.

11. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE DIVENTA IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE SE CONSEGUE IL 51% DEI CONSENSI VALIDAMENTE

ESPRESSI.

ART. 68

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO COPIE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA PREVISIONE DI NORME GIURIDICHE O PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA 07, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

02. ANCHE IN PRESENZA DEL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA IL SINDACO DEVE GARANTIRE AI SOGGETTI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

03. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI SINO A QUANDO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA. NON E' COMUNQUE AMMESSO L'ACCESSO AGLI ATTI PREPARATORI NEL

CORSO DELLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

04. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTO-CINEMATOGRAFICA, ELETTRONICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DI CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DALLA STESSA UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

05. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DAL REGOLAMENTO L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO SOLTANTO AL RIMBORSO DEL COSTO DI PRODUZIONE, SALVE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

06. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E DEVE RIGUARDARE DOCUMENTI FORMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O DA QUESTA DETENUTI STABILMENTE.

07. IL REGOLAMENTO ASSICURA AI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE; DISCIPLINA IL RILASCIO DI COPIE E DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI E DIRITTI; INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI; DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO.

08. IL RIFIUTO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO SONO AMMESSI SOLTANTO NEI CASI E NEI LIMITI STABILITI DAL PRESENTE ARTICOLO.

09. AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE IL COMUNE, ASSICURA, L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI.

ART. 69

DIFENSORE CIVICO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA NOMINATO D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' PER ASSOLVERE LA SUA FUNZIONE PER TUTTI I CITTADINI DEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' MONTANA.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 70

ORDINAMENTO

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E DELLA CONTABILITA' E' RISERVATA ALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU RISORSE PROPRIE E TRASFERITE. ESSO E' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, NELL'AMBITO DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LA FINANZA LOCALE ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 71

ATTIVITA' FINANZIARIA

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI
- F) RISORSE PER INVESTIMENTI
- G) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER LA EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI;

03. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE ISTITUISCE CON DELIBERA CONSILIARE IMPOSTE, TASSE E TARIFFE ADEGUANDO QUESTE ULTIME AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

ART. 72

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE VA REDATTO NELL'OSSERVANZA DEI PRINCIPI

DELLA UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO ED E' CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.

ART. 73

REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, UN COLLEGIO DI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI.

02. I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEVONO ESSERE SCELTI:

A) UNO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, IL QUALE FUNGE DA PRESIDENTE;

B) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;

C) UNO TRA GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZE, E SONO RIELEGGIBILI UNA SOLA VOLTA.

04. I REVISORI PARTECIPANO, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO.

05. I REVISORI HANNO, ALTRESI', DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE E SONO TENUTI AL SEGRETO DI UFFICIO.

ART. 74

FUNZIONI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI SVOLGE ED ASSICURA LE SEGUENTI FUNZIONI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DEL COMUNE;

C) REDIGE APPOSITA RELAZIONE NELLA QUALE ATTESTA LA RISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE ED ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE PER UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

D) RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO SU CASI DI GRAVE IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE.

02. IL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITA LE SUDETTE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLA ISTITUZIONE DI CUI ALL' ARTT. 52 .

ART. 75

INCOMPATIBILITA'

01. NON PUO' ESSERE CHIAMATO A FAR PARTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CHI E' PARENTE O AFFINE DI TERZO GRADO DI CONSIGLIERE COMUNALE, SEGRETARIO O DIPENDENTE COMUNALE.

ART. 76

TESORERIA

01. I RAPPORTI DEL COMUNE CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 DELLA

LEGGE 142/90 NONCHE' DAL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

ART. 77

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 .

02. IN PARTICOLARE LE MODIFICHE STATUTARIE SONO APPROVATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. QUALORA LA MAGGIORANZA RICHIESTA NON VIENE RAGGIUNTA, LA MODIFICA SI INTENDE APPROVATA SE OTTIENE IN DUE SUCCESSIVE SEDUTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LE DUE SEDUTE DEBONO ESSERE TENUTE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' TENUTA LA PRIMA ADUNANZA.

05. UN'INIZIATIVA DI REVISIONE RESPINTA DAL CONSIGLIO NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

06. IL SINDACO CURA L'INVIO A TUTTI I CONSIGLIERI DELLA PROPOSTA DI MODIFICA ALMENO 15 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA IN CUI SARANNO ESAMINATE.

07. LE NORME MODIFICATE VENGONO RIMESSE AL CO.RE.CO. E DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO SENZA RILIEVI SONO PUBBLICATE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

08. ESEGUITA LA PUBBLICAZIONE IL TESTO DELLE NORME MODIFICATE VIENE TRASMESSO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

ART. 78

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

02. IL SINDACO ED IL SEGRETARIO COMUNALE APPONGONO IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE.